



TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

Il giudice designato per l'istruttoria dott. Daniele Dagna, letti il ricorso e i documenti allegati, visti gli artt. 7, 40, 41 e 270 co. 5 CCII,

FISSA

udienza per la comparizione del richiedente e del debitore davanti a sé (Palazzo di Giustizia di Asti, via Govone 9) per il giorno 25.6.2024 ore 9:45.

DISPONE

- che la cancelleria provveda a notificare ricorso e presente decreto all'indirizzo PEC del debitore risultante dal Registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti;
- che la cancelleria provveda a inviare al ricorrente la comunicazione dell'esito della suddetta notificazione;
- che la cancelleria, se la notificazione a mezzo posta elettronica certificata di cui all'art. 40 comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo, inserisca senza indugio il ricorso e il decreto nell'area web riservata di cui agli artt. 40 comma 7 e 359 CCII;

MANDA

al ricorrente, nel caso in cui la notificazione da parte della cancelleria non risulti possibile o non abbia avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario, di effettuare la notificazione nelle forme di cui all'articolo 40 co. 7 ss;

FISSA

termine per la notificazione per ognuno dei predetti casi non inferiore a quindici giorni prima della suindicata udienza;

termine al debitore sino a sette giorni prima dell'udienza affinché depositi copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti il medesimo periodo;

AVVERTE

il debitore che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata e che a norma dell'art. 268 C.C.I.I., non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata ove risulti che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati sia inferiore ad € 50.000 ovvero, su richiesta del debitore, l'OCC attesti che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie purché all'attestazione siano allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3 CCII;

Asti, 10/05/2024

IL GIUDICE RELATORE

Daniele Dagna

